

## REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003<sup>(2)</sup> stabilisce una limitazione provvisoria dello sforzo di pesca e ulteriori condizioni per il controllo, l'ispezione e la sorveglianza nel quadro della ricostituzione di taluni stock ittici. Successivamente il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2004, del 26 febbraio 2004, recante misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco<sup>(3)</sup>. È opportuno adeguare le disposizioni dell'allegato V a quelle contenute nel summenzionato regolamento. Inoltre l'attuazione del suddetto allegato ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia. Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione.

- (2) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 è sostituito con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VERDONK

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.